



## COMUNE DI SCANDALE - Provincia di Crotona

Ordinanza n. 329 del 08/11/2021

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 – Art. 50 del D.Lgs 267/2000. Quarantena obbligatoria.

### IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Richiamati:

- l'art. 3 del DPCM 08 marzo 2020;
- il punto 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3/2020;

Vista l'Ordinanza n. 49 del 03.06.2020 del Presidente della Regione Calabria che stabilisce, a decorrere dal 03 giugno 2020, la cessazione di tutte le misure limitative relative agli spostamenti, mentre conserva la necessità dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria locale, delle ordinanze di quarantena;

Richiamato il punto 9 della sopra citata Ordinanza, che testualmente recita: *"Restano vigenti le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate"*;

Considerato che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, è competente all'adozione di una ordinanza per la disposizione della quarantena con sorveglianza attiva;

Vista la comunicazione PEC del protocollo n.26375 /COVID 19 trasmessa dal Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. di Crotona, con cui si dispone di sottoporre in via cautelativa alla misura della permanenza domiciliare isolamento/quarantena, dal giorno 06/11/2021, in seguito a contatto stretto di caso COVID-19 confermato di [REDACTED]

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica in coerenza con le disposizioni sopra citate

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale."*;

### ORDINA

1) che [REDACTED], sia sottoposto/a, in seguito a contatto stretto di caso COVID-19 confermato, alla misura della permanenza domiciliare isolamento/quarantena presso la propria residenza con decorrenza dal 06/11/2021 e fino a test molecolare o antigenico di terza generazione con esito negativo effettuato

al termine di un periodo di quarantena di **almeno 10 giorni** con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, della A.S.P. di Crotona.

2) per i motivi di cui sopra, [REDACTED] per il periodo di quarantena:

- a) il mantenimento dello stato di isolamento;
- b) il divieto di contatto sociale,
- c) il divieto di spostamenti e viaggi;
- d) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

#### DISPONE

alla Polizia Municipale di notificare la presente Ordinanza al soggetto destinatario del provvedimento e di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la comunicazione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Crotona;
- A.S.P. di Crotona – Dipartimento di Prevenzione;
- Polizia Municipale di Scandale.

#### AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a tampone negativo che sarà comunicato dall' ASP fatte salve eventuali disposizioni;

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Prof. Antonio Barberio

